



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI

Servizio Reperimento Risorse - Tel. 041 5628167/162/266 – Fax 041 5628222 E – Mail: tributi@comune.mira.ve.it

GUIDA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Normativa

I Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. ([art. 1, del D. lgs. n. 360/1998](#)), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% ([art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998](#)), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall'anno 2011).

A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" ([art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998](#)), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" ([art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011](#), nel testo come modificato con l'[art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011](#)).

I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'[art. 11, comma 2, del DPR 917/1986](#) per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. ([art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011](#), nel testo così come modificato con l'[art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011](#)). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione.

Dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con il [D.M. 31 maggio 2002](#) e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico ([art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998](#)), collegandosi al quale è possibile conoscere i dati relativi all'addizionale I.R.P.E.F. relativamente a tutti i comuni.

Con il comma 4 dell'art. 4 del D.L. 16 del 2/3/2012, a partire dal 2012, è stato rimosso il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato, con la sola eccezione della T.A.R.S.U. istituito dalle seguenti norme: art. 1, comma 7, D.L. 93/2008; art. 77 bis, comma 30, D.L. 112/2008; art. 1, comma 123, L. 220/2010.

I comuni, ai fini dell'efficacia dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento delle delibere che stabiliscono le misure dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ([art. 1, comma 169, Legge 296/2006](#)). La loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento.

In pratica l'acconto dell'addizionale è calcolato applicando l'aliquota e l'eventuale esenzione stabilite per l'anno d'imposta di riferimento, a condizione che la relativa delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In mancanza di pubblicazione entro il predetto



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI

Servizio Reperimento Risorse - Tel. 041 5628167/162/266 – Fax 041 5628222 E – Mail: tributi@comune.mira.ve.it

termine, l'acconto sarà calcolato assumendo l'aliquota e l'esenzione nella misura vigente nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'[art. 165 del T.U.](#) delle imposte dirette ([art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998](#)). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando l'aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Iter Procedurale

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale comunale è determinata dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale è trattenuta in un'unica soluzione.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell'addizionale avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

L'addizionale è corrisposta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa.

Si versa con un meccanismo simile all'Irpef. E' previsto un acconto del 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Il resto va corrisposto con il saldo.

Aliquote del Comune di MIRA

Il Comune di MIRA ha stabilito, per l'anno d'imposta 2013, le seguenti aliquote e soglia di esenzione:

- a) aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di **0,80 punti percentuali**;
- b) **soglia di esenzione di € 10.000,00** in ordine all'applicazione dell'addizionale, al fine di favorire i redditi più bassi, nel senso che la stessa non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00 (diecimila), precisando, inoltre, che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila) l'addizionale stessa è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Altre Informazioni Utili

Le aliquote deliberate dai comuni d'Italia sono reperibili nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze: http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm